

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**ORDINANZA N° 48 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA In riferimento al Verbale P.V. 7176/15ASPRGVETR del 04.11.2015 – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria del Distretto di Ragusa - Area di igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene Urbana

***Il Direttore Generale***

**Visto** il verbale di accertamento e contestazione prot. n.° 7176/15ASPRGVETR del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa, redatto il 4.11.2015, ore 12:00, dal Vet. Uff. Dott. Gaetano Farina e dai TT.d. Prev. Dott. Maurizio Mezzasalma e Dott. Federico Sciveres dell'ASP di Ragusa, in riferimento ai fatti accertati in sede di ispezione in data 22.10.2015, ore 11:15, presso il caseificio della ditta **“Progetto natura Soc. Coop. Agr. OP”**, con sede legale a Ragusa, via A. De Gasperi, n.° 20, con numero riconoscimento IT 19/482 CE sito a Ragusa in via Viale dei Platani n.° 36, alla presenza della Sig.ra Antoci Monica, nata a Ragusa il 30.05.1990 ed ivi residente in via N. Cozzo n.° 41;

**Atteso** che legale rappresentante della **“Progetto natura Soc. Coop. Agr. OP”** è il Sig. Campo Giovanni, nato a Ragusa il 25.08.1965 ed ivi residente in C.so Vittorio Veneto, n.° 450 (CF: CMPGNN65M25H163C), a cui è stata rilevata la violazione di cui agli artt. 22 e 23 del Reg. CE 1069/09 e del Reg. UE 142/2011 per non aver tenuto aggiornato i registri dei materiali di categoria 3 secondo le prescrizioni di cui all'Allegato VIII capo IV del Reg. UE 142/2011.

**Atteso** che la sopradetta violazione è sanzionata dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 186/2012 che così recita: *“Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (UE) n.142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro”*

**Considerato** che, pertanto, nel verbale di contestazione veniva indicata la somma di **€. 6.000,00 pari al doppio del minimo in quanto più favorevole**;

**Atteso** che il sopra detto verbale è stato notificato al Sig. CAMPO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della **“Progetto Natura Soc. Coop. Agr.”**, Direttore della Progetto Natura, ed alla Società Coop medesima, obbligata in solido, a mezzo raccomandate AR n. 76527761096 - 9 e n.° 6527761097 - 0 del 17.11.2015, mediante consegna in data 19.11.2015 nelle mani della Sig.ra Monica Antoci, specificando agli stessi la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica, la somma di **€. 6.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

**Accertato** che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

**Visti** gli scritti difensivi presentati contestualmente dal Sig. CAMPO Giovanni, nella qualità di legale rappresentante e obbligato in solido della **“Progetto Natura Soc. Coop. Agr.”** all'ASP tramite PEC del 28.12.2015 acquisiti al prot. gen. n.° E-0031011 del 29.12.2015 oltre il termine di 30 giorni;

**Viste** le controdeduzioni a firma del Dott. Gaetano Farina, Medico Veterinario del Dipartimento Veterinario del Distretto di Ragusa, con prot. n.° 378/16/ASP RgVetRg class 7910 del 23.01.2016 che dichiarano che il ricorso del Sig. Campo **non può essere accolto**, in quanto il ricorrente, ha ottemperato prontamente a risolvere le non conformità riscontrate, ma il registro di carico e scarico doveva essere aggiornato come riportato dal Reg CE 142/11 Allegato VIII capo IV e così non è avvenuto ma che ritiene applicabile la sanzione minima;

**Rilevato** che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Campo Giovanni e alla **“Progetto Natura Soc. Coop. Agr.”**, nelle rispettive qualità ed obbligati in solido per le seguenti motivazioni:





L'accertamento ha evidenziato la mancata comunicazione al Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) del cambiamento del Legale Rappresentante come invece era stato fatto al Servizio Igiene degli Alimenti di Origine Animale (SIAOA).

Sono state accertate anche altre inottemperanze, e cioè la mancanza presso lo stabilimento degli esami in auto controllo per salmonelle e enterobatteriacee, come stabilito dal Reg. CE 142/11 all. V capo, per gli anni 2014 e 2015 che però il ricorrente aveva effettuato come da documentazione prodotta al SIAPZ in data 30.10.2015, successivamente alla ispezione del 22.10.2015;

Il ricorrente ha provveduto a consegnare in pari data anche i modelli 4 bis che accompagnano il materiale categoria 3 non rinvenuti al momento della ispezione.

Altra violazione il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico previsto dall'art. 22 del Reg. Ce 1069/09.

L'ultimo aggiornamento era stato effettuato fino al 12.04.2015.

Dopo l'ispezione la ditta ha prontamente provveduto a colmare la lacuna.

Ciò, per quanto riduce la responsabilità e dimostra buona volontà, non costituisce una esimente alla violazione compiuta.

Tuttavia e nonostante la ditta abbia subito già una precedente sanzione dello stesso tenore a seguito del verbale di contestazione n.° P.V. 01B/RG/15 del Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Distretto di Ragusa del 13 Febbraio 2015, si è dell'avviso che possa essere applicata la sanzione minima trattandosi di violazioni di natura formale che non hanno determinato uno stato di pericolo per la salute pubblica.

Non appare fuori luogo ricordare che la corretta tenuta dei registri assume importanza al fine di accertare e garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria, in quanto essi costituiscono strumenti di garanzia della salubrità dei prodotti e della corretta informazione ai consumatori.

In considerazione della situazione economica attuale del settore si accoglie la richiesta di rateizzazione.

**Rilevata**, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.Lgs. 186/2012

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n.° 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it).

### **Ordina**

al Sig. **CAMPO Giovanni**, nato a Ragusa il 25.08.1965 ed ivi residente in C.so Vittorio Veneto, 450 nella qualità di Legale rappresentante della "Progetto Natura Soc. Coop. Agr." e alla Progetto Natura Soc. Coop. Agr., , via A. De Gasperi, n.° 20 quale proprietaria del caseificio ed obbligata in solido, al pagamento della somma totale di **€ 3.000,00** (euro tremila/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

### **Ingiunge**

agli stessi, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 3.000,00

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

**Per complessivi € 3.066,00 (tremilasessantasei/00)**

**si autorizza il pagamento rateizzato in 12 rate mensili, di 1/12 dell'importo di € 3.000,00**

**da pagare quanto ad € 3.000,00 Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V" nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione**



(10/A/RG/14) e della presente ordinanza; oltre una rata di €. 66,00 da pagare anticipatamente tramite c/c postale n.° 11685971 intestato alla Asp di Ragusa;

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP, Piazza Igea n.° 1 Ragusa

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Campo Giovanni**, sopra generalizzato, C.so Vittorio Veneto, 450 Ragusa, nella qualità di legale rappresentante della "Progetto Natura Soc. Coop. Agr.";
- alla "**Progetto Natura Soc. Coop. Agr.**", quale proprietaria del caseificio, con sede legale in Ragusa via A. De Gasperi n.° 20;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Dipartimento Veterinario Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASP di Ragusa ).

**Si precisa che il pagamento della sanzione da parte di uno dei coobbligati ha effetto liberatorio nei confronti dell'altro, che il mancato pagamento di una sola rata farà decadere dal beneficio della rateizzazione legittimando il recupero coattivo dell'intero importo ancora dovuto.**

**Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.**

L'opposizione non interrompe i termini per il pagamento della sanzione.

Ragusa, 12-10-2016

*Il Direttore Generale*  
*Dott. Maurizio Aricò*



